

Direttiva per la definizione dei criteri e delle procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 4 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza sul sistema camerale per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

Visto l'art. 17 della citata legge n. 580/1993 che prevede che presso ciascuna Camera di commercio è istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da "tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale";

Visto l'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005, che prevede che presso ciascuna Azienda speciale è istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da "tre membri effettivi e da due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione";

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n.124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Tenuto conto che nelle Unioni Regionali, associazioni tra camere di commercio costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre



2016, n. 219, il Collegio dei revisori dei conti è costituito da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Regione interessata, al fine di garantire la prescritta vigilanza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 580/1993 e s.i.m.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visti gli articoli del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni (artt. 2397 – 2409 c.c.), i cui principi, ai sensi del comma 8 dell'art. 17 succitato, sono applicabili, in quanto compatibili, ai Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale;

Ravvisata l'esigenza, anche tenuto conto dei principi e delle finalità della riforma complessiva del sistema delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, di individuare i criteri e le procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale;

Ritenuto di dover individuare i criteri di scelta delle professionalità da nominare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale privilegiando, in particolare, ove possibile, il personale dell'Amministrazione o in servizio presso il Ministero in ragione di un maggior collegamento funzionale tra l'Amministrazione e i medesimi Organi mediante applicazione di una metodologia preordinata a perseguire le finalità di trasparenza ed economicità della procedura;

DECRETA

(Articolo 1)

Elenco



- 1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 17, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005, è istituita presso il Ministero un Elenco del personale e delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale.
- All'Elenco è iscritto, su richiesta e secondo le modalità previste all'art. 2, il personale di ruolo del Ministero, anche in posizione di comando a norma dell'art. 30 comma 2 sexies del decreto legislativo n.165/2001, , fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del medesimo decreto legislativo.
- 3. L'iscrizione nell'Elenco non determina alcun diritto né aspettativa in capo ai soggetti che abbiano formulato la domanda ai fini della designazione per gli incarichi di cui al comma 1.
- 4. La Direzione per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero cura l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco ed individua, con proprio atto pubblicato sul sito web del Ministero e sulla Intranet, un modello di domanda nonché le modalità di presentazione della stessa, indica i titoli di studio e professionali minimi necessari per l'iscrizione e le eventuali e specifiche cause di incompatibilità e decadenza, ove previste.
- 5. La Direzione di cui al comma precedente pubblica sul sito web del Ministero e sulla Intranet un avviso per l'iscrizione all'Elenco rendendone disponibile il predetto modello e fissando i termini di trasmissione delle domande.

(Articolo 2)

Procedura di iscrizione all'Elenco per il personale del Ministero

- 1. Il personale del Ministero di cui all'art. 1, comma 2, che intende iscriversi all'Elenco formula la domanda di ammissione al Direttore generale presso il quale presta servizio.
- 2. Il Direttore generale, effettuate le valutazioni utili all'applicazione dei criteri di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. c) e d) che attesta in apposito modulo annesso alla domanda di iscrizione -, esprime l'assenso e autorizza l'iscrizione.



(Articolo 3)

Professionalità estranee alla Pubblica Amministrazione.

- 1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere conferiti alle professionalità estranee alla Pubblica Amministrazione previa iscrizione all'Elenco degli "esterni". La designazione di professionalità estranee alla Pubblica Amministrazione ha luogo limitatamente al conferimento di incarichi connotati da comprovata complessità tecnica o di contesto o dalla motivata esigenza del possesso di specifiche esperienze e/o competenze.
- 2. La scelta delle professionalità estranee alla Pubblica Amministrazione viene effettuata unicamente tra soggetti iscritti all'Elenco. Requisito essenziale per l'inserimento nell'Elenco è il possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili.

(Articolo 4)

Criteri per la scelta del personale iscritto all'Elenco per la designazione

- 1. I criteri per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 sono i seguenti:
 - a) competenza, da valutare sulla base dei titoli di studio posseduti, della formazione e di eventuali titoli di abilitazione del personale iscritto, anche in relazione alla rilevanza, alla specificità nonché al grado di complessità dell'incarico da svolgere;
 - b) esperienza professionale, tenuto anche conto di quella maturata nello svolgimento di incarichi in settori analoghi ovvero nei settori d'intervento della Direzione generale competente per materia a quello per il quale si intende conferire l'incarico, nonché delle attestazioni di carriera desumibili dal *curriculum vitae* del personale iscritto;
 - c) diligenza, da valutare anche sulla base delle valutazioni/giudizi riportati negli ultimi 2 anni;
 - d) rotazione, tenuto anche conto degli incarichi in essere per ciascun iscritto nell'anno solare di riferimento;
 - e) trasparenza, per i profili connessi all'applicazione della decreto legislativo 14 marzo 2013,
 n. 33;
 - f) non rinnovabilità, oltre i due mandati consecutivi.



- 2. I medesimi criteri si applicano per la designazione delle professionalità esterne al Ministero, in quanto compatibili, e limitatamente alle fattispecie di ammissibilità di cui al precedente art. 3.
- 3. Al fine di garantire il contenimento delle spese connesse allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 1 della presente Direttiva, la presenza della professionalità incaricata in rappresentanza del Ministero, in tutti i casi in cui è consentito dalla tipologia di attività da svolgere, è assicurata mediante collegamento in video o teleconferenza.

(Articolo 5)

Conferimento dell'incarico e pubblicazione

- 1. La Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, almeno un mese prima della scadenza degli incarichi di cui all'art. 1, trasmette all'Ufficio di Gabinetto la lista del personale iscritto all'Elenco ai sensi degli articoli 2 e 3 ed una proposta dei nominativi degli iscritti al medesimo da designare per i predetti incarichi, con l'eventuale indicazione dei soggetti iscritti nella Sezione "esterni". La Direzione motiva l'esigenza di eventuale apporto di professionalità esterne e trasmette l'elenco degli iscritti all'Elenco dedicato alle professionalità esterne-specificando la sede di residenza e/o di domicilio professionale.
- 2. Dell'avvenuto conferimento dell'incarico viene data pubblicazione sulla pagina intranet e web del Ministero, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza.

(Articolo 6)

Disposizioni generali

1. Lo svolgimento dei citati incarichi da parte del personale in servizio presso l'Amministrazione in ogni caso non deve recare pregiudizio all'assolvimento dei correnti compiti d'ufficio che devono essere espletati con un impegno tale da poter assicurare in ogni caso l'invarianza delle prestazioni di servizio.



dello Sviluppo Economico

2. I Direttori generali e i dirigenti delle divisioni vigilano sulle assenze per lo svolgimento di

tali incarichi al fine di non determinare la compromissione delle attività correnti in

assegnazione.

3. Per consentire ai Direttori generali e ai dirigenti delle divisioni di poter valutare per tempo

l'impatto delle assenze sul corretto assolvimento dei compiti di ufficio, esse devono essere

comunicate con congruo anticipo.

4. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio fornirà indicazioni a tutte

le strutture dell'Amministrazione in merito alla disciplina in materia di assenze dal servizio

per l'espletamento degli incarichi istituzionali, anche attraverso l'implementazione del

sistema di rilevazione delle presenze.

5. La Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la

normativa tecnica assicura l'operatività della presente Direttiva entro e non oltre 60 giorni

dall'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo.

Il presente atto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito del Ministero dello

sviluppo economico.

Roma, 14 febbraio 2017

Registr. N. 259 28 aprile 2017

IL MINISTRO

F.to Carlo Calenda

6